

Legge regionale 03 febbraio 1995, n.19

Modifica alla L.R. 5 maggio 1994, n. 33 - Norme per la tutela della qualità dell'aria

ARTICOLO 1

(Modifica dell'art. 7 della LR 5 maggio 1994, n. 33)

1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 7 della LR 5 maggio 1994, n. 33 e' sostituita dalla seguente:

"d) da 7 esperti in almeno una delle seguenti materie: chimica, igiene e sanita' pubblica, impiantistica industriale, meteorologia, economia e politica industriale, biologia. Tali esperti sono eletti con voto limitato dal Consiglio regionale nell'ambito dei soggetti designati, in numero pari a 7, da parte di ciascuno dei seguenti organismi: Universita' di Pisa, di Siena e di Firenze tra i propri docenti; organizzazioni sindacali regionali degli industriali e dei lavoratori dipendenti e associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349; fra esperti appartenenti ad enti pubblici o privati di ricerca".

ARTICOLO 2

(Modifica dell'art. 11 della LR 5 maggio 1994, n. 33)

1. La rubrica dell'art. 11 della LR 25 maggio 1994, n. 33 e' sostituita dalla seguente:

"Nuovi impianti: autorizzazioni regionali"

2. Il comma 1 dell'art. 11 della LR 25 maggio 1994, n. 33 e' sostituito dal seguente:

"1. Le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di nuovi impianti industriali e di pubblica utilita' e alle modifiche e/o trasferimenti di impianti ricadenti nelle categorie di cui all'allegato 1 del DPCM 21 luglio 1989, escluse quelle relative ai punti 3.5 e 5.2, sono esercitate dalla Giunta Regionale, che puo' avvalersi del CRIA."

ARTICOLO 3

(Modifica dell'art. 12 della LR 5 maggio 1994, n. 33)

1. La rubrica dell'art. 12 della LR 5 maggio 1994, n. 33 e' sostituita dalla seguente:

"Nuovi impianti: delega di funzioni"

2. Il primo comma dell'art. 12 della LR 5 maggio 1994 n. 33 e' modificato come segue:

"1. Le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di nuovi impianti industriali o di pubblica utilita' ed alle modifiche e/o trasferimenti di impianti ricadenti nelle categorie di cui ai punti 3.5 e 5.2 dell'allegato 1 del DPCM 21.7.1989, nonche' di quelli non ricadenti nello stesso allegato del DPCM succitato, sono delegate alle Province a decorrere dal 1 gennaio 1995.

3. Il secondo comma dell'art. 12 della LR 5 maggio 1994 n. 33 e' abrogato.

4. Dopo il terzo comma dell'art. 12 della LR 5 maggio 1994 n. 33 e' inserito il seguente comma:

"Le domande di autorizzazione relative agli impianti di cui al comma 1 del presente articolo, presentate alla Giunta Regionale anteriormente alla data del 1 gennaio 1995 sono trasferite alle Province"

ARTICOLO 4

(Modifica dell'art. 13 della LR 5 maggio 1994, n. 33)

1. Il terzo comma, dell'art. 13, della LR 5 maggio 1994 n. 33 e' sostituito come segue:

"3. Entro il 30 maggio 1995 i titolari degli impianti esistenti le cui emissioni, alla scadenza del termine fissato dalla normativa nazionale vigente per la presentazione del progetto di adeguamento delle emissioni di cui all'art. 12 del DPR 24 maggio 1988 n. 203, erano gia' conformi ai valori di emissione previsti dalla deliberazione del Consiglio regionale del 19 febbraio 1991 n. 33, emanata ai sensi della lett. d) del primo comma dell'art. 1 del DPR 24 maggio 1988 n. 203, devono inviare alla Provincia competente al rilascio dell'autorizzazione una dichiarazione attestante il rispetto dei valori suddetti ai fini dell'accertamento per il rilascio dell'autorizzazione definitiva".

2. Il quarto comma dell'art. 13, della LR 5 maggio 1994, n. 33 e' sostituito come segue:

"4. I titolari degli impianti esistenti che hanno presentato il progetto di adeguamento delle emissioni di cui al precedente comma devono, entro sei mesi dal termine in esso previsto, ovvero, qualora tale termine fosse scaduto, entro il 30 giugno 1995, inviare alla Provincia competente al rilascio dell'autorizzazione una dichiarazione dalla quale risulti l'avvenuta realizzazione del progetto ed il rispetto dei

valori di emissione fissati dal Consiglio regionale.

ARTICOLO 5

(Modifica dell'art. 16 della LR 5 maggio 1994, n. 33)

La lettera c) del primo comma dell'art. 16 della LR 5 maggio 1994 n. 33 e' sostituita come segue:

"c) da quattro tecnici delle Unità Operative di Chimica Ambientale, di Fisica Ambientale, Ingegneria Impiantistica e di Biotossicologia Direzione Biologica del Servizio Multizonale di Prevenzione Ambientale."